



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

AREA TECNICA UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
piazza Luchetti, 1 53031 Casole d'Elsa, Siena

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

N. 01 del 28/10/2022

VISTA la Direttiva 2011/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte II Titolo II del predetto decreto;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 13 della LR 10/2010 - *Funzioni dell'autorità competente*, comma 1 lettera b): "l'autorità competente si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "*Norme per il governo del territorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che la VAS è un procedimento volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un Piano/Programma siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione dello stesso e che l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale contribuiranno a garantire la sostenibilità dello strumento valutato;

RILEVATO

- che la variante al Piano è soggetta, ai sensi dell'art. 14 della LR 65/2014, al procedimento di VAS con le procedure della LR 10/2010 e s.m.i.
- che il comune di Casole d'Elsa con deliberazione di giunta comunale n. 119 del 12.09.2022 ha nominato autorità competente in materia di VAS i membri della commissione edilizia del Paesaggio in merito alla variante al Piano Regolatore Particolareggiato relativo al territorio di proprietà dell'azienda Castello di Casole s.p.a. (componenti PAPMAA PdR e PP);
- che i suddetti membri sono i Sig.ri:
 - Arch. Bertini Dario
 - Geom. Carli Paola
 - Geol. Lorenzoni Gianni

DATO ATTO

- che in data 13.09.2022 prot. 6307 il Responsabile del procedimento Arch. Patrizia Pruneti, ha trasmesso a questa Autorità competente in materia di VAS, il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS redatto ai sensi degli art. 22 e 23 della LR 10/2010 dall'Arch. Riccardo Bartoloni e dall'Arch. Maria Dambrosio;
- che in data 13.09.2022 la commissione comunale del paesaggio si è riunita nella sua funzione di autorità competente ed ha redatto il verbale della seduta pervenuto a questa amministrazione proponente in data 21.09.2022 prot 6526 con il seguente esito:

"RITIENE che, per l'inserimento della previsione di costruzione della centrale a syngas all'interno della variante 2022 al PRP castello di Casole, sia necessaria l'acquisizione del parere dei soggetti competenti"

in materia ambientale individuati nell'ARPAT – Dipartimento di Siena e dell'Ufficio Ambiente del comune di Casole d'Elsa, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della LR 10/2010;

RITIENE ALTRESI' che tutte le altre previsioni oggetto della variante 2022 al PRP della Castello di Casole spa, già oggetto di valutazione effettuate con riferimento a piani e programmi sovraordinati, non producono "impatti significativi" negativi sulle componenti ambientali esaminate, nè criticità da risolvere prima dell'approvazione, tali da necessitare l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica, evitando così la duplicazione delle valutazioni ai sensi dell'art. 8 della LR 10/2010; (...)

ESCLUDE

La variante 2022 al PRP Castello di Casole spa alla Valutazione Ambientale Strategica, ad eccezione della centrale a syngas, per le motivazioni riportate in premessa e

AVVIA

Le consultazioni con i soggetti competenti individuati nell'ARPAT – Dipartimento di Siena e nell'Ufficio Ambiente del comune di Casole d'Elsa, in merito alla centrale a syngas."

DATO ATTO:

- che in data 21.09.2022 prot 6527 il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia di VAS individuati dal Verbale n. 01 del 21.09.2022 prot 6526, ai sensi degli art. 19 e 20 della suddetta legge regionale 10/2021, in:
 - Arpat – dipartimento di Siena
 - Comune di Casole d'Elsa (SI) – ufficio ambiente

al fine di acquisire il loro parere per l'eventuale assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 22 comma 3 LR 10/2010 il giorno 21.10.2022 sono scaduti i termini (30 giorni dall'invio) per la presentazione dei contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO

- che alla data del 21.10.2022 non sono pervenuti contributi in merito alla centrale a Syngas;
- che tutte le altre previsioni oggetto della variante 2022 al PRP della Castello di Casole spa, sono state escluse dalla valutazione ambientale strategica, con il verbale del 21.09.2022 prot 6526, in quanto già oggetto di valutazione effettuate con riferimento a piani e programmi sovraordinati, in attuazione del principio di non duplicazione di cui all'art. 11 del D.Lgs 152/2006 – *Modalità di svolgimento* e dell'art. 8 della LR 10/2010 - *Semplificazione dei procedimenti*;

PREMESSO che gli interventi proposti con la variante al Piano Regolatore Particolareggiato della Castello di Casole spa, consistono:

1. nel ripristino parziale delle previsioni di presenza ricettiva diffusa già previste dal R.U. e dalle precedenti versioni del PRP;
2. nella diminuzione del volume di ampliamento dell'hotel di Querceto, orientando quelli residui prevalentemente all'ampliamento degli spazi comuni;
3. nella redistribuzione dei diritti edificatori vigenti all'interno del piano;
4. nella disciplina dei diritti edificatori acquistati, provenienti da aree non facenti parte del PRP;
5. nella riorganizzazione strutturale della componente agricola, con la riduzione del numero dei presidi agricoli e quindi del numero delle UTE e delle volumetrie rurali.
6. nella creazione di una centrale a syngas da alimentare con residui delle attività agricole e forestali, che, in un'ottica di economia circolare, insieme alla previsione già vigente di realizzazione del campo solare, aumenta la prospettiva di creazione di autonome forme di produzione di energia da fonti rinnovabili, non producono "impatti significativi" negativi sulle componenti ambientali esaminate, nè criticità da risolvere prima dell'approvazione, tali da necessitare l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica,

TENUTO CONTO

- che la documentazione presentata dal soggetto proponente a supporto della variante al Piano Regolatore Particolareggiato ha fornito un quadro sostenibile a livello ambientale e territoriale;
- che, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della LR 10/2010 e s.m.i., valutato il contesto, la natura e le caratteristiche della variante, questa risulta sostenibile dal punto di vista ambientale;

Per le motivazioni di cui sopra e per le competenze attribuitegli dall'art. 22 comma 4 della LR 10/2010 e s.m.i.

L'AUTORITA' COMPETENTE DISPONE ALL'UNANIMITA'

di **escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** la Variante al Piano Regolatore Particolareggiato relativo al territorio di proprietà dell'azienda Castello di Casole s.p.a. (componenti PAPMAA, PdR e PP), per tutti i suoi aspetti.

L'Autorità Competente in materia di VAS

Arch. Bertini Dario

Geom. Carli Paola

Geol. Gianni Lorenzoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa